

**ALLEGATO 3**  
**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**

**AVVERTENZA**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al Contraente il presente modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il Contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

**SEZIONE I**

**Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il Contraente**

**1) Intermediario che entra in contatto con il cliente:**

Cognome e Nome	
Qualifica	
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi	Numero: Data: Sezione:

**2) Attività svolta per conto di:**

Ragione sociale	Borghini e Cossa Srl	Telefono	02344496
Sede legale ed operativa	Via Ippolito Nievo, 37 - 20145 Milano	Fax	0233610818
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi	Numero: B000052721 Data: 02/04/2007 Sezione: B - Broker	Posta elettronica	<a href="mailto:bec@borghiniecossa.it">bec@borghiniecossa.it</a>
		PEC	<a href="mailto:borghiniecossa@legalmail.it">borghiniecossa@legalmail.it</a>
		Sito Internet	<a href="http://www.borghiniecossa.it">www.borghiniecossa.it</a>

**3) I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass - Via del Quirinale 21- 00187 Roma.**

**SEZIONE II**  
**Informazioni sul modello di distribuzione**

- a) L'attività di Borghini e Cossa Srl viene svolta su incarico del cliente.
- b) Il contratto viene distribuito in collaborazione con il seguente altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale)
   
Intermediario ex art. 22 L. 221/2012: \_\_\_\_\_
   
Sezione di appartenenza: \_\_\_\_\_
   
Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 221/2012: emittente

**SEZIONE III**  
**Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse**

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e Borghini e Cossa Srl dichiarano che non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione o Impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Borghini e Cossa Srl.

#### **SEZIONE IV Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

L'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più Imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale. In tal caso informa il Contraente che l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è pubblicato sul sito internet dell'intermediario. Su richiesta del Contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare/trasmettere l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

#### **SEZIONE V Informazioni relative alle remunerazioni**

Il compenso relativo all'attività svolta dall'intermediario per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- a)  onorario corrisposto dal cliente pari ad € \_\_\_\_\_;
- b)  commissione inclusa nel premio assicurativo;
- c)  altra tipologia di compenso;
- d)  combinazione delle diverse tipologie di compenso.

Nel caso di polizze R.C.Auto, la misura delle provvigioni percepite sulla base della tabella nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti a Borghini e Cossa dall'Impresa di assicurazione è pubblicata sul sito internet dell'intermediario.

#### **SEZIONE VI Informazioni sul pagamento dei premi**

- a) I premi pagati dal Contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono **patrimonio autonomo e separato** dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b) Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:
  - assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'Impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;
  - denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di € 750,00 annui per ciascun contratto).

I premi si considerano pagati direttamente all'Impresa con effetto liberatorio, attivando la garanzia, solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'Impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del CAP.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio (polizza n. \_\_\_\_\_) è collocato come segue:

- con l'Impresa \_\_\_\_\_
- con autorizzazione ex art. 118 CAP ( pagamento del premio con efficacia liberatoria per il Contraente);
- senza autorizzazione ex art. 118 CAP ( pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il Contraente).

**SEZIONE VII**  
**Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente**

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il Contraente, l'Assicurato o l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre **reclamo** per **iscritto** al broker ai seguenti indirizzi:
- posta ordinaria o raccomandata: Borghini e Cossa Srl, Via Ippolito Nievo 37, 20145 Milano;
  - posta elettronica dedicata: [reclami@borghiniecossa.it](mailto:reclami@borghiniecossa.it);
  - posta elettronica certificata: [borghiniecossa@legalmail.it](mailto:borghiniecossa@legalmail.it).
- Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il Contraente e/o l'Assicurato può rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.
- c) Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il Contraente e/o l'Assicurato o comunque l'avente diritto può:
- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile,
- oppure
- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP Aggiuntivo ricevuto nel Set Informativo.
- d) Il Contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 0685796538, posta elettronica [fondobrokers@consap.it](mailto:fondobrokers@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto a).

**SEZIONE VIII**  
**Informazioni sul diritto all'oblio oncologico**

Borghini e Cossa Srl informa il Contraente che:

- a) può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della L. 07/12/2023 n. 193 specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56bis e 56ter del Regolamento IVASS 40/2018; per tutte le informazioni pertinenti, si fa rinvio a quanto indicato nel DIP aggiuntivo;
- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della L. 07/12/2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Borghini e Cossa Srl  
